



Procura della Repubblica di Crotone

Prot. 1160/25 del 03.07.2015

Ai Magistrati

Alle Segreterie

All'Ufficio Spese di Giustizia

Al Comando Provinciale CC di Crotone

Alla Questura di Crotone

Al Comando Provinciale GDF di Crotone

p.c. Al Signor Procuratore Generale Presso la Corte d'Appello di Catanzaro

IN TEMA DI SPESE DI GIUSTIZIA

Premessa. 1. Ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria e ausiliari nominati dal magistrato. 1.2. Delega del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria per la nomina dell'ausiliario e per il conferimento dell'incarico. 2. Ausiliari del magistrato. 2.1. Consulenti tecnici. 2.2. Altri ausiliari del pubblico ministero. 3. In tema di liquidazioni. 3.1. Decreto di liquidazione. 3.2. La comunicazione del decreto liquidazione. 3.3. Incarichi, liquidazioni, spese rifondibili. 3.3.1 Spese (art.56 DPR n.115/2002). 3.3.2. Richiesta di liquidazione. 3.3.3. Urgenza del conferimento; complessità dell'incarico; termini. 3.3.4. Incarichi collegiali. 3.3.5. Modalità di nomina e conferimento dell'incarico "a distanza".

Premessa.

I procedimenti penali generano, inevitabilmente, spese.

Si tratta di un capitolo del quale noi magistrati non possiamo disinteressarci, essendone direttamente responsabili e dovendo, pertanto, prestare ogni possibile collaborazione col personale amministrativo che abbia il compito di coadiuvarci nella gestione di questo importante settore, qui individuabile nel personale dell'Ufficio Spese di Giustizia.



Del resto: *"I magistrati.. sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa."* (art. 172 DPR n.115/2002).

A fronte di alcune rilevate criticità, appare necessario trattare l'argomento chiarendo alcuni dubbi relativi al tema della liquidazione degli ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria e quelli nominati dal magistrato e al tema della notifica dei decreti di liquidazione.

1. Ausiliari nominati dalla polizia giudiziaria e ausiliari nominati dal magistrato.

Nell'ambito dell'attività d'iniziativa della polizia giudiziaria, sia prima che dopo l'intervento del pubblico ministero, l'art.348, quarto comma c.p.p., dispone che *"La polizia giudiziaria quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee..."*.

La polizia giudiziaria, pertanto, può nominare l'ausiliario tecnico in due distinte ipotesi: d'iniziativa o su delega del p.m.

Alle due ipotesi corrispondono due diverse competenze per la liquidazione dei compensi. Infatti, l'art. 49 D.P.R. n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) prevede che soltanto i compensi dovuti agli ausiliari del magistrato possano venire liquidati da parte dell'Autorità giudiziaria. Pertanto, qualora la polizia giudiziaria, nell'esercizio della propria autonomia d'indagine e indipendentemente dall'essere già intervenuto o meno il p.m., ricorra d'iniziativa all'ausiliario, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza e non potranno, dunque, gravare sull'Autorità Giudiziaria (a pena, in difetto, di possibile responsabilità contabile dei magistrati e dei funzionari di questa Amministrazione). Se, invece, la polizia giudiziaria si avvalga dell'ausiliario a seguito di delega del pubblico ministero, la relativa liquidazione dei compensi sarà di competenza di quest'ultimo. Come noto, infatti, il pubblico ministero può nominare direttamente ausiliari ed affidare personalmente il relativo incarico, ma può anche delegare tale attività alla polizia giudiziaria, soprattutto nei casi in cui sia necessario procedere speditamente (si argomenta ex artt. 359 ss., 370, 348, IV comma. c.p.p.).

A fronte, quindi, della delega alla polizia giudiziaria di nominare un ausiliario per il compimento di *"atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche"*, appare conforme alla disciplina concludere che l'ausiliario sia *"ausiliario del magistrato"* e non *"ausiliario della polizia giudiziaria"* e che al relativo compenso debba provvedere l'Autorità giudiziaria, a norma degli artt. 49 e seguenti D.P.R. n. 115/2002.

Occorre, comunque sia, chiarire che devono comprendersi nell'ambito della delega alla polizia giudiziaria anche le eventualità in cui quest'ultima ricorra all'ausiliario in adempimento di prescrizioni già emanate dall'autorità giudiziaria con direttive di carattere generale, ossia comprensive di diverse casistiche e destinate all'adempimento delle previsioni normative da osservare, quali, ad esempio, le disposizioni impartite alla polizia giudiziaria di munirsi di interprete/traduttore per l'assolvimento degli



obblighi di cui agli artt. 369, 369 bis, 161 c.p.p. al momento dell'identificazione della persona da indagare se straniera, ovvero per il compimento di atti prodromici, ma necessari alla corretta instaurazione del procedimento penale.

In tutti questi casi non appare possibile concludere che, seppur siano stati assunti di iniziativa dalla polizia giudiziaria, gli atti di nomina dell'ausiliario, in quanto essenziali alla corretta instaurazione del procedimento penale non siano pur sempre riferibili a un'attività svolta a seguito della delega dell'autorità giudiziaria, implicita nel caso concreto, ma rinvenibile nelle disposizioni di carattere generale.

In tema di intercettazioni, allorquando i dialoghi da registrare avvengano in lingua straniera, la delega per la nomina di un interprete/traduttore potrebbe essere intesa come già ricompresa in quella con cui si demanda alla polizia giudiziaria l'esecuzione delle operazioni di ascolto e trascrizione.

Tuttavia, in simili casi, appare sempre preferibile una delega ad hoc inserita nel provvedimento che dispone l'esecuzione delle operazioni.

Si chiariscono di seguito alcune casistiche:

- qualora la polizia giudiziaria, prima dell'instaurazione del procedimento penale, ricorra d'iniziativa a nominare un ausiliario, per atti o operazioni che richiedano specifiche competenze tecniche, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza;
- qualora la polizia giudiziaria, nell'esercizio della propria autonomia d'indagine e indipendentemente dall'essersi già instaurato il relativo procedimento penale, ricorra d'iniziativa a nominare un ausiliario per le operazioni sopra indicate, i relativi compensi dovranno essere corrisposti dall'Amministrazione di appartenenza;
- qualora, invece, instauratosi il procedimento penale, la polizia giudiziaria rilevi la necessità di ricorrere all'ausiliario interloquendo con il pubblico ministero e quest'ultimo disponga delegando la polizia giudiziaria a nominarlo, la liquidazione del compenso spetterà all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 49 DPR n. 115/2002.

Da quanto esaminato ed annotato, discende che la disciplina non appare consentire alcun provvedimento del pubblico ministero che ratifichi, a posteriori, la nomina dell'ausiliario effettuata dalla polizia giudiziaria, posto che la polizia giudiziaria ha provveduto alla nomina d'iniziativa e, pertanto, non è possibile alcuna ratifica dell'AG, ovvero a seguito di interlocuzione con quest'ultima, ma anche in tale caso non occorrendo alcuna, successiva, ratifica, dovendosi intendere che la polizia giudiziaria abbia agito seguito di delega del pubblico ministero.

1.2. Delega del Pubblico Ministero alla polizia giudiziaria per la nomina dell'ausiliario e per il conferimento dell'incarico.



Il ricorso alla delega alla polizia giudiziaria dovrà, comunque sia, rappresentare un'ipotesi residuale rispetto alla nomina dell'ausiliario e al conferimento dell'incarico disposti direttamente dal pubblico ministero, trovando ragione ora nell'urgenza dell'atto da compiere (ad esempio, quando sia necessario al più presto raccogliere le dichiarazioni di una persona straniera, occorrendo reperire prontamente un traduttore/interprete, ovvero si tratti di persona offesa di minorata difesa, per cui si debba ricorrere nell'immediatezza all'ausilio di personale dotato di competenze in materia), ora in motivi contingenti (ad esempio, la nomina del traduttore in caso di intercettazioni di conversazioni in lingua straniera, non preventivabili).

Così premesso, nel caso di nomina di ausiliario a seguito di delega del pubblico ministero:

- sarà sempre necessario che la polizia giudiziaria si munisca della delega del p.m. prima di procedere, mediante verbale, alla nomina dell'ausiliario e al conferimento dell'incarico, non essendo consentito un provvedimento a posteriori;
- la delega dovrà essere redatta per iscritto, salvi i casi di urgenza, in cui potrà essere conferita oralmente;
- qualora si proceda a delega orale per motivi di urgenza, questi ultimi dovranno essere chiaramente precisati, non potendo ricorrere a mere formule di stile. Ed infatti, la norma sui compensi fissi e variabili, prevedendo un aumento dell'importo liquidabile, stabilisce che la dichiarazione d'urgenza e la relativa motivazione siano effettuate dal magistrato con decreto (art.51, secondo comma DPR n.115/2002). Altrettanto, per i compensi orari, stabilendosi l'aumento qualora il termine della prestazione sia da eseguirsi entro cinque ovvero entro quindici giorni per ragioni di urgenza (art.4, terzo comma legge n.319/1980).

Sarà, pertanto, necessario adottare un decreto motivato, il quale potrà essere verbalmente anticipato, ma andrà, poi, necessariamente confermato per iscritto. Non è, inoltre, ammissibile, per quanto rilevato, un provvedimento che dichiari l'urgenza dopo la conclusione dell'incarico (o durante);

- se la delega sia stata conferita oralmente per ragioni di urgenza, la polizia giudiziaria, redigendo il verbale di nomina e di affidamento dell'incarico, dovrà darne espressamente atto (ossia dovrà indicare che procede a seguito di delega orale del magistrato e per ragioni di urgenza, chiarendo quali siano) e riportare data ed ora della delega;
- se la prestazione non possa essere ultimata immediatamente, nel verbale di affidamento dell'incarico dovrà essere indicato il termine per il deposito della relazione scritta (di consulenza ovvero di traduzione dell'atto; l'art.4, terzo comma legge n.319/1980 prevede la possibilità di aumento degli onorari in caso di termini particolarmente brevi in ragione di urgenza; mentre l'art. 52, secondo comma D.P.R. n.115/2002 dispone conseguenze negative sull'ammontare degli onorari a tempo, fissi o variabili liquidabili se il termine concesso non sia stato rispettato);



- sarà necessaria l'espressa autorizzazione all'uso del mezzo proprio, nonché l'espressa autorizzazione ad avvalersi di altri prestatori d'opera, ai fini del riconoscimento delle rispettive spese;
- in caso d'incarico di traduzione di documenti scritti, nel verbale di affidamento dovrà essere indicato il numero delle pagine da tradurre;
- in caso d'incarico di svolgimento dell'attività d'interprete o di traduttore di conversazioni intercettate, dovrà essere sempre fornita dalla polizia giudiziaria un'attestazione sulle giornate e sugli orari di effettiva presenza dell'interprete nella sala di ascolto;
- se la relazione di consulenza o la traduzione scritta siano depositate alla polizia giudiziaria, sarà indispensabile che quest'ultima attesti la data di deposito;
- se l'istanza di liquidazione venga depositata alla polizia giudiziaria, sarà parimenti indispensabile che la polizia giudiziaria attesti la data di deposito.

Un'ultima annotazione riguarda la possibilità di aumentare gli onorari sino al doppio (art.52, primo comma DPR n.115/2002). Si tratta di disposizione ovviamente applicabile anche nei casi di delega alla polizia giudiziaria, ma che ne richiede un uso accorto, trovando ragione solo in presenza di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà, le quali, se ricorrano, devono essere dettagliatamente ed esaurientemente motivate.

2. Ausiliari del magistrato.

Non è fuor d'opera ricordare che gli ausiliari del magistrato e, segnatamente, del pubblico ministero sono: *"...il consulente tecnico, l'interprete tecnico, l'interprete, il traduttore qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione o comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato.. puo' nominare a norma di legge."* (art. 3, primo comma lett. n) D.P.R. n. 115/2002).

2.1. Consulenti tecnici.

I consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero rientrano nella categoria dell'ausiliario del magistrato, differenziandosi dagli altri (infra punto sub. 2.2.) per la particolare disciplina.

Si tratta, esclusivamente, dei soggetti nominati ai sensi degli artt. 359, 360 e 225, c.p.p., indicati - appunto - come consulenti tecnici.

Sono esclusi, dunque, gli interpreti e i traduttori (nominati secondo la specifica disciplina degli artt. 143 e ss. c.p.p.).

Per gli importi da liquidare si applicano gli artt. 49-57 D.P.R. n.115/2002 e il DM 30 maggio 2002.

Per il procedimento di liquidazione si applicano gli artt. 71 e 168 DPR n.115/2002. Quanto alla competenza alla liquidazione, l'art.168 DPR n.115/2002 individua il *"magistrato che procede"*, inteso come quello che dispone materialmente degli atti al



momento in cui sorge la necessità di provvedere, cioè al momento della richiesta di liquidazione (Cass., SSUU, sent. 28/11/2013 - 27/12/14 n. 9605).

Occorre, però, segnalare che le stesse Sezioni Unite, con la sentenza appena richiamata, hanno sostenuto che la liquidazione dei consulenti tecnici nominati dal pubblico ministero (e solo i consulenti; non, dunque, gli altri ausiliari del p.m.), spetta sempre a quest'ultimo, indipendentemente dalla fase in cui venga a trovarsi il procedimento (pertanto, anche se, nel frattempo, il procedimento penda davanti al giudice), rilevando che, sebbene l'art. 168, primo comma D.P.R. n. 115/2002 si riferisca al magistrato che procede, tuttavia un *"diverso criterio di lettura, che pone l'accento sul legame fiduciario che caratterizza il conferimento dell'incarico, e privilegia, quindi, ai fini della competenza per la liquidazione dei compensi, l'organo che vi presiede, si rinviene però - proprio in tema di liquidazione del compenso al consulente del P.M. - nell'art. 73 disp. att. cod. proc. pen., che rinvia all'osservanza delle disposizioni previste per il perito e, quindi, all'art. 232 cod. proc. pen., il quale stabilisce espressamente che il compenso al perito è liquidato dal giudice che ha disposto la perizia, e ciò a prescindere dalla fase in cui si trova il procedimento nel momento della richiesta di liquidazione"*.

Si tratta, comunque sia, di problematica soprattutto teorica, poiché l'art. 71 DPR n. 115/2002 stabilisce che il consulente, a pena di decadenza, debba presentare la richiesta di liquidazione entro 100 giorni dal termine delle sue operazioni e, pertanto, in un arco temporale nel quale è assai probabile che il procedimento penda ancora davanti al pubblico ministero.

Qualora il termine non sia rispettato sarà compito del pubblico ministero rilevarlo quando provvederà sulla richiesta di liquidazione.

2.2. Altri ausiliari del pubblico ministero.

Rientrano nella categoria dell'ausiliario del magistrato (art. 3 lett. n, DPR n. 115/2002) e, dunque, del pubblico ministero, anche:

- a) *"l'interprete tecnico, l'interprete, traduttore"*;
- b) *"qualunque altro soggetto competente, in una determinata arte o professione che il magistrato ... puo' nominare a norma di legge"* (questa categoria, peraltro, per il pubblico ministero appare residuale perché in presenza delle caratteristiche indicate sarà nominato un consulente tecnico);
- c) qualunque altro soggetto *"comunque idoneo al compimento di atti... che il magistrato ... puo' nominare a norma di legge"* (e che si differenzia dai soggetti di cui alla lett. b perché manca di una qualificazione professionale, risultando soltanto idoneo *"al compimento di atti"*).

Per gli importi da liquidare si applicano gli artt. 49-59 DPR n. 115/2002 e il DM 30 maggio 2002.

Per il procedimento di liquidazione si applicano gli artt. 71 e 168 DPR n. 115/2002.

La competenza alla liquidazione è attribuita al magistrato che procede, (artt. 71, comma 1, e 168, comma 1, DPR n. 115/2002) 2. Anche in questo caso, si applicano le



disposizioni sulle decadenze di cui all'art. 71, secondo e terzo commi, DPR n.115/2002, che vanno rilevate dallo stesso pubblico ministero quando provvede sulla richiesta di liquidazione.

Si precisa che i custodi giudiziari rientrano nella categoria indicata al par. 2, lett. c) (qualunque altro soggetto "*comunque idoneo al compimento di atti... che il magistrato ... puo' nominare a norma di legge*"); pertanto si applica il principio della decadenza dei 100 giorni ex art. 71 D.P.R. 115/2002. Tale circostanza, acclarata da giurisprudenza della corte di legittimità con sentenza n. 21482 del 18.08.2019, è stata confermata recentemente dal Tribunale di Crotone con sentenze nn. 753/2024 del 22.11.2024 e 797/2024 del 18/12/2024.

3. In tema di liquidazioni.

I compensi disposti a favore degli ausiliari del magistrato (quali consulenti tecnici, interpreti, traduttori, custodi) rappresentano una voce cospicua delle spese di giustizia, tra altro trattandosi di liquidazioni anticipate dall'Erario e non sempre recuperabili (posto che non sempre il procedimento si conclude con una condanna alle spese ovvero il condannato è escutibile).

3.1. Decreto di liquidazione.

"La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede." (art.168 DPR n.115/2002).

Occorre, pertanto, un autonomo, motivato decreto, il quale non deve essere emesso d'ufficio, ma dietro domanda dell'interessato nel rispetto del termine prescrizionale o decadenza di cui all'art.71 DPR n.115/2002 (in ordine alla necessità di una specifica di domanda di liquidazione, gli artt. 71 e 72 DPR n.115/2002 prevedono che la stessa sia presentata dagli ausiliari del magistrato e dal custode).

L'art.168 richiamato precisa che il decreto di liquidazione deve essere motivato e all'obbligo della motivazione corrisponde la necessità che la stessa sia adeguata, laddove il mero richiamo alle disposizioni in materia di liquidazioni apparirebbe generico, quando non accompagnato ad una esplicitazione delle modalità del computo nella concreta situazione de qua, restando impedita la ricostruzione dell'iter logico giuridico seguito per pervenire alla decisione, donde l'illegittimità del provvedimento impugnato.

3.2. La comunicazione del decreto di liquidazione.

Come noto, l'avviso col quale si comunica alle parti e al beneficiario il decreto pagamento del compenso all'ausiliario serve a permettere la verifica della congruità della liquidazione e l'eventuale opposizione (art. 170 DPR n.115/2002).

E' altrettanto nota la disposizione dell'art.168 DPR n.115/2002, la quale stabilisce che *"La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell'indennità di custodia è*



effettuata con decreto di pagamento...Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione."

"La norma in commento persegue l'obiettivo di risolvere il problema di come temperare il segreto investigativo con l'esigenza di liquidare l'ausiliario all'esito dell'espletamento dell'incarico. Nella formulazione della norma originaria questo temperamento non era possibile... Nell'attuale norma è prevista la provvisoria esecutività nel processo penale solo in caso di segreto istruttorio, con decorrenza dei termini per l'opposizione per tutti dalla cessazione del segreto. Così, in assenza di segreto, il decreto diventa esecutivo solo alla scadenza dei termini per l'opposizione, come oggi. Se c'è il segreto, il decreto è esecutivo per consentire il pagamento all'ausiliario ed è portato a conoscenza dei possibili opposenti solo dopo, proprio per consentire l'opposizione" (Relazione illustrativa all'art.168 DPR n.115/2002).

Il decreto, pertanto, va comunicato, a seconda dei momenti, ora soltanto al beneficiario, ora anche alle altre parti.

Tenendo conto della duplice funzione della comunicazione del decreto di liquidazione, ossia di temperare l'esigenza del beneficiario di ottenere il compenso all'esito dell'incarico con quella delle parti di poter esercitare la facoltà di opposizione nei termini di legge, qualora siano titolari del relativo interesse, appare conforme agli scopi normativi prevedere che:

- nel corso delle indagini preliminari, finché sussista il segreto d'indagine, si provvederà a comunicare il decreto soltanto all'ausiliario;
- nel caso di ricorso alla procedura di cui all'art.360 c.p.p., essendo un caso in cui il "segreto istruttorio" viene meno per le parti intervenute nella procedura, la comunicazione del decreto deve pervenire a quelle che siano titolari del diritto a esercitare l'eventuale opposizione; sarà, pertanto, necessario dare la comunicazione all'indagato e al suo difensore;
- nei procedimenti a carico di "ignoti" la comunicazione sarà, ovviamente, data soltanto all'ausiliario.

Quanto alle persone offese, non avendo interesse all'opposizione, non appare necessaria la comunicazione in esame. Vero che l'art. 170 DPR n.115/2002 prevede che *"Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode...il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"*; tuttavia, secondo principio generale, occorre sempre verificare la legittimazione ad agire, ossia l'esistenza di un interesse tutelabile nel procedimento penale la persona offesa non sopporta le spese di cui si tratta.



Per ciò che concerne la comunicazione dei decreti di liquidazione si dispone che l'Ufficio 408-415 bis collabori con le Segreterie dei magistrati per il relativo adempimento.

Ovviamente, nel caso di definizione delle indagini preliminari con richiesta d'archiviazione non occorrerà dare alcuna comunicazione alle parti.

3.3. Incarichi, liquidazioni, spese rifondibili.

Come noto, l'incarico può essere conferito singolarmente ovvero collegialmente, tranne quando la collegialità non sia d'obbligo.

3.3.1. Spese (art.56 DPR n.115/2002).

Come noto agli ausiliari spettano "...le spese di viaggio e il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento dell'incarico" (art.49 DPR n.115/2002).

Quanto alle spese sostenute dall'ausiliario, se è ovvio che le spese autorizzate al momento del conferimento dell'incarico sono rimborsabili, altrettanto non è per le spese sopportate ma non preventivamente autorizzate dal magistrato.

E' nota la prassi di autorizzare anche il rimborso di tali spese con provvedimenti assunti "ora per allora".

Tuttavia, poiché la normativa non appare consentirlo, sarà opportuno non ricorrere più a questi provvedimenti e, al momento del conferimento dell'incarico, autorizzare l'ausiliario alle spese necessarie all'adempimento dell'incarico, con formula, pertanto, onnicomprensiva.

Qualora si intenda rifondere il Consulente anche delle spese affrontate per recarsi presso l'Ufficio a ricevere l'incarico, sarà necessario inserire nel provvedimento di nomina l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio o di altro mezzo per tale evenienza. Qualora, se autorizzato, il Consulente si avvalga della prestazione d'opera di un terzo, dovrà fare fronte alle relative spese (come si argomenta dall'art.56, comma terzo DPR n.115/2002).

Discende che il collaboratore esterno non potrà direttamente chiedere il pagamento delle sue prestazioni a questo Ufficio, ma dovrà essere compensato dal Consulente, al quale, poi, l'Ufficio liquiderà anche queste spese.

Non è, pertanto, consentito al magistrato, all'atto del conferimento dell'incarico o con successivo provvedimento, di autorizzare il collaboratore del Consulente a chiedere direttamente all'Ufficio il pagamento di quanto dovutogli, né, tanto meno, autorizzare il Consulente in tal senso.

Inoltre, non è ammissibile che il prestatore d'opera esterno cui si sia rivolto il Consulente emetta fattura per i propri compensi a soggetto diverso dal Consulente, ma in rapporto con il Consulente (quali enti, società commerciali di cui il Consulente sia socio e casi simili).



Al fine di evitare successive incomprensioni, sarà opportuno che il magistrato chiarisca al Consulente questi aspetti importanti e non trascurabili dell'incarico che gli viene conferito.

3.3.2. Richiesta di liquidazione.

Si è già fatto cenno, tuttavia è opportuno ricordare che è importante che il magistrato informi l'ausiliario che la richiesta di onorario e di rimborso delle spese sostenute dovrà essere presentata non oltre 100 giorni dal "*compimento delle operazioni*" come disposto dall'art.71 DPR n.115/2002. Il rispetto del termine è a pena di decadenza e, pertanto, trascorsi i 100 giorni dal compimento dell'incarico non potranno più essere corrisposti e rimborsati onorari e spese, anche se autorizzate (cfr., tra altre, Cass., II Sez. civile, 4.3.2015 n.4373).

3.3.3. Urgenza del conferimento; complessità dell'incarico; termini.

Come noto, la misura degli onorari fissi, variabili e a tempo è stabilita mediante tabelle (art.50 DPR n.115/2002).

Altrettanto è noto che la misura degli onorari può essere aumentata se ricorra l'urgenza dell'incarico.

Riguardo agli **onorari a tempo** "*..le tabelle relative agli onorari a tempo individuano il compenso orario... la percentuale di aumento per l'urgenza..*" (art.50, terzo comma DPR n.115/2002), e l'art 4 legge n.319/80 stabilisce che l'onorario a tempo può essere raddoppiato quando è previsto un termine non superiore a 5 giorni per espletare l'incarico, mentre è aumentabile fino alla metà quando il termine non supera i 15 giorni.

Gli **onorari fissi e variabili** "*... possono essere aumentati, sino al venti per cento, se il magistrato dichiara l'urgenza dell'adempimento con decreto motivato..*" (art.51, secondo comma DPR n.115/2002).

Se sia urgente l'espletamento dell'accertamento tecnico, sarà necessario espressamente indicarlo nel decreto di conferimento dell'incarico mediante adeguata motivazione e senza ricorrere a mere formule di stile.

Del resto, la norma che prevede l'aumento degli onorari fissi e variabili a fronte dell'urgenza (art.51, secondo comma DPR n.115/2002), espressamente, stabilisce che la dichiarazione d'urgenza e la relativa motivazione siano effettuate dal magistrato con decreto al momento del conferimento dell'incarico e non durante, né dopo la conclusione.

Conferendo l'incarico occorrerà, altresì, stabilire il termine entro il quale l'ausiliario dovrà rispondere al quesito, se non possibile immediatamente, ed eventuali proroghe potranno essere concesse soltanto se richieste prima del termine di scadenza. Si tenga conto che il mancato rispetto del termine stabilito o prorogato impedisce la liquidazione di vacanze per il periodo successivo alla scadenza negli incarichi



liquidabili "a tempo" e impone la riduzione di un terzo degli onorari negli altri casi (art.52, secondo comma DPR n.115/2002).

Nei casi in cui l'ausiliario richieda l'aumento del corrispettivo da liquidare per la complessità dell'incarico conferito, si ricorda che l'aumento dell'onorario fino al doppio ex art.52, primo comma DPR n.115/2002, è consentito solo in presenza di prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà.

In questi casi, sarà necessaria una ponderata valutazione del magistrato e un'adeguata motivazione che dia conto e giustifichi l'aumento del corrispettivo.

3.3.4. Incarichi collegiali.

Fermo restando quanto finora annotato, in caso di conferimenti di incarico collegiali l'art.53 DPR n.115/2002 dispone che il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti il collegio, a meno che il magistrato non disponga che ognuno degli incaricati debba svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.

3.3.5. Modalità di nomina e conferimento dell'incarico "a distanza".

Al di là della procedura di cui all'art.360 c.p.p., quando si conferisca incarico ai sensi dell'art.359 c.p.p., si potrà sempre valutare se sia effettivamente necessaria la presenza del Consulente avanti al magistrato. S'intende qui rilevare che spesso si può nominare e conferire l'incarico all'ausiliario, facendogli pervenire il provvedimento con idoneo mezzo tecnico. Si tratta di un risparmio di tempo (e denaro), cui si può ricorrere in più ipotesi, ad esempio quando non sia agevole ottenere la presenza del Consulente, ovvero quando gli atti da consultare per l'espletamento dell'incarico siano trasformabili in formato digitale e inoltrabili ricorrendo alla posta elettronica ed in altre circostanze analoghe.

Il presente provvedimento è stato realizzato con la collaborazione della Dott.ssa Gabriella Fazzolari


Il Procuratore della Repubblica
Domenico Guarascio